

## Registro delle Imprese

Dir. n.15 30 dicembre 2019

Oggetto: Avvio del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di Agente o Rappresentante di Commercio e per il mantenimento dell'iscrizione nell'apposita sezione del REA ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto 26.10.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico.

## **IL CONSERVATORE**

**Vista** la Legge 03 maggio 1985 n. 204, recante "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio";

**Visto** il D.M. 21 agosto 1985 – norme di attuazione della Legge n. 204/85 concernente "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio";

Visto il D.M. 17 dicembre 1986 – modificazione al D.M. 21.08.1985;

**Visto** l'art. 74 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", il quale ha disposto la soppressione del ruolo di cui all'articolo 2 della Legge 204/85 e che i richiami al ruolo contenuti nella Legge 204/1985 si intendono riferiti, ad ogni effetto di legge, alle iscrizioni previste nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

Visto l'art. 6, comma 1, del D.M. 26.10.2011, recante le "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985 n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59", che impone all'Ufficio Registro delle Imprese di verificare, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto;

**Visto** l'art. 7 del predetto D.M. 26.10.2011 in cui è previsto che le persone fisiche iscritte nell'apposita sezione del REA sono altresì soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell'iscrizione;

**Tenuto conto** che il 30 settembre 2013 sono scaduti i termini affinché le imprese attive ed iscritte nel soppresso ruolo provvedessero all'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA secondo il dettato di cui al predetto D.M. 26.10.2011;



**Considerato** che, a seguito della soppressione del ruolo, l'attività di agente e rappresentante di commercio può essere svolta legittimamente da imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese laddove il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante, o i legali rappresentanti, di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi altro titolo, l'attività per conto dell'impresa, ed iscritti nel RI/REA, siano in possesso dei requisiti richiesti:

- dall'art. 5, comma 1, lett. c) della Legge n.204/1985, quali:
  - c) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27.12.1956, n. 1423, 10.02.1962, n. 57, 31.05.1965, n. 575, 13.09.1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21.12.1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, (con procedura concorsuale non ancora conclusa), condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto (condanna sentenziata ante 1991) e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- dall'art. 5, commi 3 e 4, della medesima Legge 204/1985 secondo cui l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio è:
  - 3) incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto);
  - 4) è preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

**Tenuto conto** che l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio può essere esercitata solo se non sussistono – per tutti i soggetti obbligati di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia (art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

**Ritenuto opportuno** procedere mediante accertamenti d'ufficio a campione alla verifica dei seguenti requisiti: 1) di cui all'art. 5 della Legge 204/1985 lettera c), comma 1, 3 e 4, relativamente a ciascun soggetto interessato dalla verifica dinamica; 2) le dichiarazioni antimafia di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;



**Tenuto conto** che ai sensi dell'art. 1742 del c.c. è agente, in virtù di un contratto di agenzia in forma scritta, la parte che assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Visto l'elenco delle imprese svolgenti l'attività in oggetto e delle persone fisiche iscritte nell'apposita sezione REA, tratto dalle risultanze degli archivi camerali, contenenti i soggetti iscritti alla data del 31 dicembre 2014;

**Tenuto conto** che, ai fini dell'avvio del procedimento, l'art. 8 della legge 241/1990 sancisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Valutato che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità agevoli e meno dispendiose, in conformità ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso la pubblicazione sull'albo informatico della Camera di Commercio di Latina;

Considerato, altresì, che ciascuna impresa iscritta nel registro imprese è tenuta all'obbligo di dotarsi e comunicare all'Ufficio Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e preso atto che, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", le comunicazioni, le istanze, le dichiarazioni e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche devono avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

**Considerato** che l'adempimento in oggetto è esente da imposta di bollo ed è soggetto al versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 18,00 per le persone fisiche e per le imprese individuali e pari ad euro 30,00 per le società, come da nota 146670 del 26 maggio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Ritenuto di disporre in conseguenza,

## **DISPONE**

## - di avviare il procedimento di verifica dinamica:

- 1) ai sensi dell'art. 6 del D.M. 26.10.2011, della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di Agente o Rappresentante di Commercio nei confronti di ciascuna **impresa** regolarmente iscritta nel registro imprese alla data del <u>31 dicembre 2014 e tuttora attiva;</u>
- 2) ai sensi dell'art. 7 del D.M. 26.10.2011, della permanenza dei requisiti richiesti dall'art. 5, comma 1, lett. c) della Legge n.204/1985, in capo alle persone fisiche iscritte nell'apposita sezione REA, alla data del <u>31 dicembre 2014 e tuttora iscritte</u>;



- di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 241/1990 all'avvio del procedimento di cui sopra mediante pubblicazione sull'albo informatico della Camera di Commercio di Latina;
- di provvedere, altresì, a comunicare via PEC l'avvio di tale procedimento a ciascuna impresa interessata in possesso di un valido indirizzo di posta elettronica certificata oltre a dare adeguata notizia sul sito della Camera di Commercio di Latina;
- di verificare a campione la permanenza dei requisiti richiesti di cui all'art. 5 della Legge 204/1985 lettera c), commi 1, 3 e 4, relativamente a ciascun soggetto interessato dalla verifica dinamica in oggetto, con criteri e modalità atti a garantire obiettività e imparzialità. Di verificare, sempre a campione, le Dichiarazioni Antimafia di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Nello specifico il controllo sarà effettuato sulle pratiche a cui è attribuito, come da elenco ordinato per data e orario di evasione, il numero progressivo di 10 e multipli di esso;
- che le imprese e le persone fisiche interessate dal procedimento comprovino la permanenza dei requisiti richiesti con un'apposita pratica telematica "Com-Unica", entro il **30 settembre 2020**, corredata dall'apposita autocertificazione richiesta e con i relativi allegati;
- che l'omessa presentazione, nei termini concessi, di quanto richiesto ai fini della verifica dinamica in oggetto da parte di ciascuna impresa interessata comporta la verifica negativa della permanenza dei requisiti richiesti per il legittimo esercizio dell'attività e, di conseguenza, l'adozione del provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e di contestuale iscrizione della cessazione dell'attività nel RI/REA, come previsto dall'art. 6 commi 2 e 3 del D.M. 26.10.2011 e, ricorrendone i presupposti, l'adozione di procedimenti disciplinari.
- che l'omessa presentazione, nei termini concessi, di quanto richiesto ai fini della verifica dinamica in oggetto da parte delle persone fisiche iscritte nell'apposita sezione del REA, comporta l'avvio del procedimento di cancellazione da tale sezione.

Ai sensi dell'art. 5 della L. n.241/90 Responsabile del procedimento è la Rag. Anna Maria Comito, alla quale ci si può rivolgere per presentare memorie scritte e documenti, richiedere ulteriori informazioni, prendere visione degli atti e chiedere di essere sentiti, presso la C.C.I.A.A. di Latina - Ufficio Albi e Ruoli- Viale Umberto I, n°80 – LATINA, in orario di apertura al pubblico degli uffici camerali.

**Il Conservatore** 

Latina, 30 dicembre 2019

(Dott. Domenico Spagnoli)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.